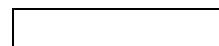


Civile Ord. Sez. 5 Num. 24744 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 24/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22591/2022 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-

contro

Simal 2006 S.l. in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 2583/2022 depositata il 17/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal
Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2583/2022, depositata in data 17/6/2022, la CTR
della Lombardia accoglieva l'appello proposto dalla Simal 2006 SL avverso
la sentenza n. 847/2018 con la quale la CTP di Brescia aveva rigettato il

ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. BS0011392/2018, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva reinserito i serbatoi nella valutazione catastale dello stabilimento industriale della società, sito nel comune di Paratico e destinato a preparazione, imbottigliamento e stoccaggio di bevande, in quanto ritenuti *"elementi strutturalmente connessi che accrescono la qualità e l'utilità del fabbricato, come da circ. 2E/2016"*, sui quali verteva il contenzioso, per una maggior rendita di euro 1.906,00.

La Corte regionale affermava all'uopo che – come ribadito nella nota prot. 60244 del 27 aprile 2016 della Direzione Centrale Catasto, cartografia, pubblicità immobiliare, contenente chiarimenti operativi all'art. 1, comma 21, della l. 208/15 – sono da includere nella stima diretta, in linea generale, solo i silos costituenti strutture poste a monte e a valle del processo produttivo *"e destinate al semplice stoccaggio di materie prime, prodotti finiti o semilavorati..., aventi i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione"*, diversamente da quei silos costituenti, come nel caso di specie, *"elementi della "linea produttiva", attraverso la quale si realizzano i diversi processi di lavorazione, a nulla peraltro rilevando la caratteristica conseguente al fatto che gli stessi serbatoi (realizzati nella forma dei silos) possano essere agevolmente rimossi secondo un principio a valenza generale..."*. La natura di tali impianti era evincibile dalla *"denuncia all'Agenzia delle Dogane di Brescia delle apparecchiature e dei processi di lavorazione dello stabilimento"*, presentata dalla società ed allegata al ricorso introduttivo. *"In particolare, nelle prime tre pagine sarebbe esposto (ed avallato dall'Agenzia delle Dogane) tutto il procedimento di lavorazione (dalla miscelazione delle materie prime all'imbottigliamento del prodotto finito), da cui si può rilevare come i serbatoi (realizzati nella forma dei silos o di cisterne, cisternette, tanks), svolgano la funzione*

primaria nel processo produttivo da cui fuoriescono i liquori per il loro imbottigliamento, quindi individuati quali impianti all'interno del processo produttivo e ad esso funzionali".

2. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.

3. La contribuente rimaneva intimata.

4. L' Agenzia ricorrente depositava memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo la ricorrente deduce la *"violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). Violazione delle istruzioni contenute nella Circolare n. 6/2012 dell'Agenzia del Territorio, oggetto di specifico rinvio disposto dall'art. 1, comma 244, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c."*.

Assume l' Ufficio ricorrente che le considerazioni esplicitate nella sentenza in esame sarebbero *"errate, contrarie alla normativa che disciplina il caso di specie e frutto di una non corretta ricostruzione dei fatti di causa"*, laddove la CTR ha ritenuto i serbatoi in questione elementi della linea produttiva, attraverso la quale si realizzano i diversi processi di lavorazione. Ciò in quanto, secondo l'Agenzia ricorrente, ai sensi della Circolare 2E/2016 e dei *"chiarimenti operativi"* in merito alle attività connesse alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, sopracitato, le suddette strutture (riportate come *"silos di stoccaggio"* nella denuncia all'Agenzia delle Dogane di Brescia, dedicate allo stoccaggio dei liquori e aventi ciascuno una capacità di 65 o 33 metri cubi) sarebbero invece da annoverare tra le costruzioni al pari dei magazzini, in quanto strutture poste a monte e a valle del processo produttivo, destinate al semplice stoccaggio di materie prime ed aventi i caratteri della stabilità e della immobilizzazione al suolo, realizzabile mediante qualunque mezzo.

2. Il motivo è da ritenere infondato per le ragioni appresso specificate.

2.1. Osserva Il Collegio che la CTR ha rilevato che *“per un’industria che produce e fabbrica i liquori, attraverso la miscelazione e l’invecchiamento”, quale quella di specie, “non è pensabile e nemmeno immaginabile che i serbatoi di stoccaggio delle materie prime necessarie per la preparazione dei prodotti finiti e/o semilavorati possano essere considerabili quali elementi staccati dal ciclo di produzione e/o di trasformazione ossia quali costruzioni a monte od a valle ovvero staccate e/o separate dal ciclo produttivo, essendo assolutamente ed indispensabilmente considerati parte indissolubile del processo industriale di fabbricazione e/o produzione e, pertanto, intimamente e profondamente inseriti nello stesso”*. La Corte regionale ha, pertanto, accertato in fatto che i predetti serbatoi di stoccaggio (pur realizzati nella forma dei silos), proprio nel rispetto del punto 1.6 della Circolare n. 60244 del 27.4.2016 della Direzione Centrale del Catasto, costituivano veri e propri *“elementi della linea produttiva”*, ossia funzionali allo specifico processo produttivo che si conclude con l’imbottigliamento, previa miscelazione ed invecchiamento dei liquori che fuoriescono da quei serbatoi, secondo il processo di lavorazione descritto in sentenza (come sopra riportato nella denuncia all’Agenzia delle Dogane), così escludendo che essi rientrassero tra le “costruzioni” da includere nella stima catastale, di cui alla Circolare 2/E dell’1.2.2016.

2.2. Risulta, pervero, evidente che dietro l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. la censura svolta finisce, per risolversi in un diverso apprezzamento in fatto rispetto a quello operato dal giudice di merito e nella richiesta di una diversa valutazione della funzione dei silos in questione in relazione allo specifico ciclo produttivo, preclusa in sede di legittimità. Infatti, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé

coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa (v, tra le altre, Cass., n. 4151/2025; Cass. n. 32505/2023; Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 9097/2017; Cass., n. 29404/2017).

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3.1. Nulla sulle spese, essendo la suddetta società rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026

Il Presidente

Fabio Di Pisa